

COMUNE DI VIMODRONE

Città Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 20/19

**Contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica
avente ad oggetto i servizi di asilo nido e tempo per le famiglie nella formula
del full service e servizi correlati – CIG 7944276FEE**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 16 (sedici) del mese di Dicembre in
Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott. Angelo
Salvatore Spasari, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale
intestata a Spasari Angelo Salvatore, rilasciata da [REDACTED]

[REDACTED] e non revocata, Pubblico Ufficiale
autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97
comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica
presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si
trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra
loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. **Comune di Vimodrone, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.
Battisti n. 54/56 rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Roberto Panigatti,
nato a [REDACTED] firma digitale intestata a Panigatti Roberto,
rilasciata da [REDACTED] e non
revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al
presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di
Responsabile del Settore 4 – Servizi alla persona, ai sensi del decreto sindacale di
nomina n. 6 del 20/05/2019, in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel**

conto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, C.F./P.IVA 04124560154, con sede

legale in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 24, iscrizione alla Camera di Commercio

di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI - 989486, in persona della Sig.ra Paola

Radaelli, nata a [REDACTED] in qualità di Presidente del C.d.A. e

Legale rappresentante, firma digitale intestata a Radaelli Paola, rilasciata da [REDACTED]

[REDACTED] e non revocata,

il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,

come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per

brevità "Appaltatore".

I predetti compranti, capaci di assumere validamente per conto di chi

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità

personale io Segretario rogante mi sono accorto rispettivamente mediante

conoscenza diretta e carta di identità n. [REDACTED]

[REDACTED] mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai

fini del quale.

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione del servizio

di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 370

del 21/06/2019 il progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 e 142 del D.lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 373 del 21/06/2019 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel di Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti - Lombardia);

d) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 690 del 25/10/2019 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore di Koine'

Cooperativa Sociale ONLUS;

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 11/11/2019 giusta comunicazioni in atti;

f) Al fine di garantire la continuità del servizio, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal

1 settembre 2019;

g) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per la certificazione antimafia richiesta in data 15/07/2019 il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

h) in ottemperanza all'articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

i) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempire tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

j) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

k) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano è stata inoltrata comunicazione antimafia in data 15/07/2019 prot. n. PR_MIUTIG_Ingresso_0148691_20190715. Non essendo stata rilasciata, da parte della Prefettura, la comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, si è proceduto ad acquisire dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 88 comma 4 bis del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'autocertificazione di cui all'art. 89 comma 1 del medesimo D.lgs. in data 11/12/2019, con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 77, il Comune recederà dal contratto;

l) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

m) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

n) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

o) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

p) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi richiamati e trascritti ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con l'atto indicato in premessa, l'Offerta tecnica dell'Appaltatore, la nomina a responsabile del trattamento dei dati, eventuale in caso di avvalimento il contratto di avvalimento, documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione.

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

a) dall'Offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione

registro generale n. 370 del 21/06/2019;

c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di cui al

D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e

succ. modific. nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n.

50/2016, tra cui in particolare il D.M. n. 49/2018;

d) dal Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, dalle altre disposizioni anche

regolamentari in vigore per il Comune, incluse le norme in materia di contabilità, di

cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non

materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non

regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune,

consultabili sul sito internet dello stesso Comune, dal regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento

europeo sulla protezione dei dati

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto

dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevorrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto

comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune,

previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato. Le clausole del

contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di

norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che

entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore,

quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui al punto 1) del presente contratto, siano essi o meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare le attività ricomprese nell'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi di asilo nido e tempo per le famiglie e servizi connessi da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei documenti e atti ivi citati, così come indicati al punto 1) del presente atto, i quali ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come

eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti e atti indicati al punto 1) del presente contratto. Il presente contratto è *a corpo* e si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato negli elaborati progettuali sopra citati, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire le attività e prestazioni affidate complete "a perfetta regola d'arte" e funzionali con riferimento al progetto e alla destinazione delle attività e prestazioni oggetto dell'appalto. Il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non ha ritenuto sussistenti i rischi da interferenza e non ha quindi predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza. In ogni caso, qualora successivamente dovesse emergere una diversa valutazione il Comune si riserva la facoltà di predisporre il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede il Comune indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui sopra. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. I servizi di asilo nido e tempo per le famiglie oggetto dell'appalto sono da svolgersi presso gli immobili di proprietà del Comune e segnatamente presso l'immobile sito in via Petrarca, l'immobile sito in viale Martesana e l'immobile sito in via Eiume, denominati di seguito per brevità anche "immobili". Durante la vigenza del contratto di cui trattasi, il Comune concede in uso all'Appaltatore gli immobili di proprietà del Comune come previsto nel Capitolato,

assumendosi a carico espressamente l'Appaltatore tutte le spese così come indicate nel citato del Capitolato. In assenza di specifica autorizzazione da parte del Comune relativamente a quanto previsto dal Capitolato cui si rimanda, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare detti immobili per uso esclusivo relativo al contratto di cui trattasi, con divieto di mutarne la destinazione. L'Appaltatore dichiara di avere attentamente visionato i suddetti immobili, di averli trovati idonei per lo svolgimento dei servizi ricompresi nel contratto in parola, e si impegna a riconsegnarli al termine del suddetto contratto. L'Appaltatore prende in consegna i suddetti immobili ad ogni effetto per tutto il periodo di durata del contratto così come indicato nel presente atto e nel Capitolato di gestione, costituendosi degli stessi custode ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 del c.c.. L'Appaltatore è direttamente responsabile verso il Comune per tutti i danni da quest'ultimo subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli immobili concessi in uso, essendo l'Appaltatore tenuto alla custodia della stessa per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore inoltre solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione che siano di sua competenza, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni alle persone e alle cose. Alla scadenza del contratto, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia del contratto, l'Appaltatore è tenuto a riconsegnare i beni e gli immobili affidati da parte del Comune, gli impianti e le attrezzature successivamente installati o realizzati in buono stato di manutenzione ed efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Tutti gli impianti oggetto del presente contratto dovranno essere restituiti al Comune in perfetta efficienza e sicurezza; in caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte del Comune in contraddittorio con l'Appaltatore. Al termine dei servizi gli immobili, le relative pertinenze ed impianti rientrano nella piena

disponibilità del Comune gratuitamente e liberi da gravami, mutui, oneri finanziari

Prima della scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di: i) accettare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni degli immobili concessi all'Appaltatore; ii) effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e l'Appaltatore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale. Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli immobili o parti di essi. A conclusione dei servizi, l'Appaltatore consegnerà al Comune la documentazione tecnico amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente contratto, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione sopra indicata. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'esecuzione delle prestazioni dedotte nell'appalto oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni, strumenti, migliorie comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà del Comune stesso. Ne consegue che l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli

standard del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Appaltatore si impegna a trasferire gratuitamente al Comune, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste del Comune, saranno soggetti all'applicazione delle penali. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Appaltatore; ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste. Qualora i termini, le specifiche, i requisiti e le condizioni previste nel Capitolato e negli altri elaborati progettuali siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'appaltatore, tali nuovi valori sostituiranno quelli esposti nella documentazione di gara e/o se quelli offerti fossero aggiuntivi questi integreranno quelli esposti nella documentazione di gara e l'Appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli stessi pena l'applicazione delle penali. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. I servizi e le attività dovranno essere eseguiti nei luoghi previsti dal Capitolato cui si rinvia. La designazione del Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs n 50/2016 e il nominativo del Responsabile dell'appalto previsto dal Capitolato avverranno con atti separati prodotti e acquisiti direttamente dal Settore servizi alla persona secondo quanto oltre indicato.

4) il servizio oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere dal 1 settembre 2019 per 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'invio/ricezione della comunicazione di avvio delle prestazioni. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle attività ricomprese nell'appalto dedotto nel presente atto si applicano le

disposizioni contenute nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

5) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento della prestazione delle attività oggetto del presente contratto è determinato applicando la percentuale di ribasso offerta pari a 0,137% (zerovirgolacentotrentasette per cento) sull'importo posto a base di gara e quindi giungendo ad un importo pari ad euro 2.622.002,93 (duemilioniseicentoventidue/93) oltre IVA

Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Ad eccezione dell'IVA, il corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato. L'importo di cui sopra sarà erogato a canone bimestrale dietro presentazione di regolare fattura. A tal fine, alla luce delle innovazioni previste dalla

legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 2019 che ha innovato l'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni qualvolta le prestazioni eseguite dall'Appaltatore, contabilizzate ai sensi del Capitolato, siano state verificate circa la loro regolare esecuzione e si possa procedere al pagamento, il Comune certifica lo stato avanzamento delle prestazioni ed emette il certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dalla certificazione dello stato avanzamento delle prestazioni, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore ai sensi del comma 9 dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del medesimo decreto. Il termine per il pagamento degli acconti è di giorni 30 (trenta). Sull'importo dovuto ai sensi di quanto sopra è operata la ritenuta per la compensazione dell'eventuale anticipazione corrisposta ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2018 nonché le trattenute di cui all'articolo 30 comma 5 e 5 bis del D.lgs. n. 50/2016. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'articolo 1666 codice civile, non costituisce accettazione delle prestazioni contabilizzate. La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultanti dal conto finale delle prestazioni, comprensiva delle trattenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5 – bis del D.lgs. n. 50/2016 al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, sono subordinati all'esito positivo della verifica di conformità. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni. Ai fini di consentire al Comune la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti, come previsto dal presente atto. I termini di pagamento degli acconti

e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dalla certificazione dello stato di avanzamento delle prestazioni e dall'esito positivo della verifica di conformità, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione da parte del Comune della relativa fattura corretta.

L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Il Comune opererà una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Gli importi derivanti dalle predette fatture saranno accreditati, a spese dell'Appaltatore, sui seguenti conti correnti intestati all'Appaltatore: [REDACTED]

[REDACTED] L'Appaltatore dichiara

che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti

sono contenute in apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non

materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In

caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al

protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare

la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite

emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di

inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, sotto la propria

esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che

si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto

di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,

l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle

disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i.,

con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18

gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00

(cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo e/o negli elaborati progettuali. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto,

anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, dispornere senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Il Comune acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Comune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Comune tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Comune in eventuali registri od elenchi pubblici. La

documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. Restano esclusi dalla titolarità del Comune tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del punto del presente atto relativo alla Risoluzione e dell'art. 1456 del codice civile. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica.

7) Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. L'Appaltatore riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee alla perfetta esecuzione del contratto. L'esercizio di tale facoltà del Comune

non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà richiedere espressa autorizzazione al Comune. In tale ipotesi, il Comune si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa.

L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Comune si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari di applicare una penale di euro 500,00 (cinquecento/00). Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna altresì ad informare il proprio personale ed il personale ad esso

equiparato, quale è quello di eventuali subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su delega del Comune, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o

nel Capitolato a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;

ii) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. L'Appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al Capitolato. L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata dei contratti, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente secondo i termini e le condizioni

previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13/02/2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola sociale, eventualmente riassorbile, è indicato tra la documentazione progettuale. Il Comune monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte dell'Appaltatore del progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale presentato in sede di offerta. L'inadempimento agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento, previa valutazione della gravità da parte del Comune, potrà essere causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire al Comune, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione delle prestazioni oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di

iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modif. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a

qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

9) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in

ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'Appaltatore

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono

forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte

nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'Appaltatore acconsente, altresì, alla

pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti

previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di

aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la

trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012; art.

32 L. n. 190/2012; art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed

acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la

legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione "Amministrazione

Trasparente". Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore acconsente

espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il

trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto

della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi provvedimenti,

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità

Garante per la Protezione dei Dati Personalii. In particolare si impegna ad eseguire i

soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati

raccolti. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica,

logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato

al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad

osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei dati personali. L'Appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, l'Appaltatore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso con apposito atto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto è stato nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalini, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore a tal fine si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Appaltatore dovrà consentire al Comune di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari. Nel caso in cui l'Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal

caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto e/o risolvere il contratto ed escludere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali

11) L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune per danni derivanti dalla mancata esecuzione ovvero dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie, anche in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy

I l'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali,

l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri consequenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le suddette violazioni tentate nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso le prestazioni erogate.

Come previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell'Appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi consequenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto. In alternativa alla stipula della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le attività previste nel presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello riportato nel capitolato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata.

a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o

per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico

riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il

Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso.

entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte

dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto

versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non

intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle

prestazioni.

13) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare

tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente

richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra

richiamati, e fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto, in caso di

eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel

presente atto e nell'Offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05

(zerovirgolazeroecinque) per mille per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare

netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del

medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e agli altri elaborati progettuali nonché all'Offerta tecnica se migliorativa e a tutti gli atti e documenti richiamati al punto 1 (uno) del presente contratto. In tal caso il Comune applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di nomina a responsabile del trattamento, come previsto nell'atto di nomina, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dal Comune o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Comune applicherà all'Appaltatore - Responsabile del trattamento una penale pari all'0,1 (zerovirgolauno) per mille del corrispettivo, per ogni giorno necessario per l'Appaltatore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto. Resta fermo quanto previsto al punto del presente atto relativamente alla risoluzione del contratto. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non

pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento del valore del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l'Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e assunti dall'appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del contratto, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in data 21/11/2019 dalla compagnia assicuratrice Groupama Assicurazioni S.p.A. n. 109849773 di importo pari ad Euro 131.100,15 = (centotrentunomilacento/15), integrata con suo Allegato dichiarazioni n. 1. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'Appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati e i suoi allegati indicati al punto 1) del presente contratto, nei confronti del Comune, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore.

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui ai punti del presente atto relativi alle "Obbligazioni dell'Appaltatore", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile" e, ove applicabile, "Polizza assicurativa", "Risoluzione"; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La garanzia definitiva garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia prestata in favore del Comune opera per tutta la durata del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016); resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. n. 31/2018. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto, medesimo. La garanzia previa deduzione di eventuali crediti è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento.

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al garante da parte dell'Appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. In ogni caso il Garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune.

La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

16) Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) qualora l'Appaltatore esegua le prestazioni che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali, dall'Offerta tecnica e da tutti gli atti e documenti indicati al punto 1) del presneto contratto; ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nei citati atti;

g) mancata attivazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune delle prestazioni in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: Corrispettivo Importi dovuti e modalità di pagamento (5); Obbligazioni dell'Appaltatore (7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (8); Riservatezza (9); Trattamento dei dati personali (10); Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa (11.); Subappalto (12); Verifiche e controllo (13); Penali (14); Garanzia (15); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (18); Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse (19); Codice di comportamento - Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza (26);

I) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14, del
presente contratto.

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti
dall'articolo 21 – nonies della legge 07/08/1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per
l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod.
civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui
gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la
propria compagnia sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative
all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
cp., 318 cp., 319 cp., 319 bis cp., 319 ter cp., 319 quater cp., 320 cp., 322 cp., 322 bis cp.,
346 bis cp., 353 cp., 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è
subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in
merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle
condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

Il Comune potrà altresì risolvere il contratto ogni qual volta l'Appaltatore venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale, presentato in sede di gara; in tale ipotesi il Comune si riserva di valutare la gravità della predetta violazione e potrà risolvere il contratto.

Il Comune, quando accerta un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via PEC dal Comune, per porre fine

all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escludere la garanzia prevista a suo beneficio. Ove l'esclusione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento, allegato al presente contratto, che devono intendersi qui integralmente trascritte

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte del Comune, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscono all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

17) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'articolo 1671 c.c.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il Comune ha diritto altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi all'impresa a mezzo PEC senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'impresa.

Nelle fattispecie di cui sopra l'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. Assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune,

Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n.

135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

18) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore via PEC il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché

della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.)

n. 8 del 18 novembre 2010.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

AI sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di

cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo e le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. Il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642. Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere liquidate successivamente per una diversa valutazione dell'Agenzia delle entrate, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

22) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Novate

Milanese, Via Cadorna n. 11, indirizzo di posta elettronica: koinepec1@propec.it,
telefax: 024237239, e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il
Comune e l'Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate
qualora rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si
intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto
indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di eseguire le comunicazioni
a mezzo di raccomandata A/R.

24) Il Comune di impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del
responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo,
nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e
ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che si impegna a
comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il
nominativo del responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni
dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza della disciplina,
dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di
osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e
dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la
propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore.
In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il
nominativo del sostituto.

26) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver
preso visione della parte generale del codice di comportamento nonché del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal
Comune e pubblicati sul sito internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi
contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Appaltatore e il

Comune. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza dell'Appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente contratto.

27) L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e

colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia prestata in proprio favore. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevorranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 53 (cinquantatre) pagine a video, con imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 27 bis tab. B del D.P.R. n. 642/1972, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di

ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità

elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e

dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il Dott. Roberto Panigatti in rappresentanza del Comune di Vimodrone ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me,

Segretario rogante, verificata;

- la Sig.ra Paola Radaelli, in rappresentanza della Koinè Cooperativa Sociale

ONLUS ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su

supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da

me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Il Segretario generale rogante – Dott. Angelo Salvatore Spasari (f.to in modalità

elettronica)

La sottoscritta Paola Radaelli, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Legale

rappresentante della Koine' Cooperativa Sociale ONLUS, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei

documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

cod. civ., l'operatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di

avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e

condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi

modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Proprietà dei prodotti); art. 7

(Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 8 (Obblighi

derivanti dai rapporti di lavoro); art. 10 (Trattamento dei dati personali); art. 11

(Responsabilità, brevetti industriali e diritti d'autore); art. 13 (Verifiche); art. 14 (Penali e procedimento di contestazione); art. 15 (Garanzia definitiva); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali); art. 26 (Obblighi codice di comportamento – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 27 (Trasparenza e clausola finale).

L'Appaltatore – Koinè Cooperativa Sociale ONLUS – Sig.ra Paola Radaelli (f.to in modalità elettronica)